



***POLICY E PROCEDURA
CONFLITTI DI INTERESSE
E
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE***

Delibera del 10/07/2020 ¹

Costituiscono Parte integrante della Presente policy i seguenti allegati:

ALLEGATO 1 MODULO DICHIARAZIONE IN TEMA DI PARTI CORRELATE

ALLEGATO 2 PROCEDURA PARSIFAL "SOGGETTI COLLEGATI"

¹ Nel corso della stessa seduta, l'approvazione del presente documento, ha annullato e sostituito la precedente policy e procedura in tema di parti correlate.

1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

1.1 Premessa

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati², il presente documento definisce le linee guida e le procedure applicate in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni in materia di “attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”.

In particolare, il presente documento:

- disciplina i ruoli e responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- definisce il processo organizzativo atto a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati, tracciando e quantificando le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- illustra le modalità di gestione delle operazioni con soggetti collegati;
- definisce il livello di propensione al rischio con riferimento all’operatività verso soggetti collegati in coerenza al profilo strategico del Confidi;
- istituisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- illustra i principali flussi informativi tra le Unità organizzative e gli Organi aziendali del Confidi.

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Confidi, previo motivato parere vincolante del Collegio Sindacale, che si esprimono sulla complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

1.2 Principali riferimenti normativi

- Testo Unico Bancario (TUB), in particolare gli artt. 53, 136 e 137;
- Artt. 2391 e 2634 del codice civile;
- Circolare di Banca d’Italia 288 del 2015;
- Circolare di Banca d’Italia 263 del 27 dicembre 2006.

1.3 Obiettivo del Documento

L’obiettivo del presente documento consiste nel presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali dell’Azienda possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti ed altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione dell’Azienda a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per i soci e i clienti.

² Cfr. Circolare 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitolo 5 (Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati), Sez. I, par. 3.

2. DEFINIZIONI

Ai fini di quanto disciplinato nel presente documento e in conformità alla vigente normativa in materia, si definiscono:

- a) **Attività di rischio.** Le esposizioni nette (di firma e per cassa) come definite ai fini della disciplina dettata dalla Banca d'Italia in materia di concentrazione dei rischi³.
- b) **Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard:** le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti;
- c) **“Controllo” e “Controllo congiunto”:** il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:
1. il governo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
 2. il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
 3. il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
 4. il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.
- Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica;
- d) **Controvalore dell'operazione:** se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è, *per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie*, l'importo massimo erogabile.
Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo. Gli importi devono essere considerati al netto delle imposte;
- e) **Dirigenti con Responsabilità Strategiche.** i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività del Confidi, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) del Confidi stesso.
- f) **Esponenti Aziendali:** componenti degli Organi di amministrazione e controllo del Confidi⁴.
- g) **Funzione incaricata dell'istruttoria.** La funzione aziendale preposta all'avvio dell'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'Operazione con Soggetti Collegati: la Direzione Crediti, limitatamente al Direttore Crediti e alla Responsabile dell' Area Fidi.

³ In particolare, ciascuna esposizione rilevante è data dalla somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi (con esclusione di quelle integralmente dedotte dai fondi propri).

⁴ Per il Confidi sono individuati quali Esponenti Aziendali: tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, tutti i membri del Collegio sindacale, il Direttore Generale e i suoi Vice.

h) **Influenza Notevole:** L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

(a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;

(b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o

ad altro tipo di distribuzione degli utili;

(c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;

(d) l'interscambio di personale dirigente;

(e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

i) **Operazioni con soggetti collegati:** la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione⁵.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche.

- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia.

j) **Parte correlata,** Un soggetto è parte correlata a una società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima

(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto

o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

k) **Soggetti collegati.** L'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti Connessi alla medesima.

l) **Soggetti connessi.** Sono da considerarsi soggetti connessi:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;

2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate al numero 2 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;

3. i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente *more uxorio* e i figli di una parte correlata, nonché le società o le imprese da questi controllate.

m) **Stretti Familiari:** Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

(a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;

(b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

3. LE DIRETTRICI DEL PRESIDIO DEL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Per la materia in oggetto, in applicazione del principio di proporzionalità, il Confidi ha previsto l'applicazione di una politica basata sui seguenti principi:

- l'organo deliberante, **per qualsiasi tipo di operazione con soggetti collegati**, è il Consiglio di Amministrazione;
- la struttura organizzativa individuata come soggetto collettore e responsabile della correttezza del processo di censimento dei soggetti collegati e dell'aggiornamento / manutenzione del relativo perimetro è la Funzione Compliance. Essa, quindi, assume il ruolo di responsabile dell'anagrafica dei soggetti collegati e della reportistica agli Organi aziendali e alle Funzioni aziendali di controllo e si attiva relativamente alle attività connesse alla proposta di delibera delle operazioni con soggetti collegati;
- in attuazione del principio di proporzionalità, date le caratteristiche operative e la rilevanza dei rischi che il Confidi assume, e in considerazione dell'operatività che configura ridotte casistiche di conflitto di interesse e a bassa rischiosità, il Confidi non prevede, in generale, regole più stringenti rispetto a quelle previste dalle disposizioni di vigilanza;
- in relazione all'operatività svolta, il Confidi non ha ritenuto opportuno costituire un apposito comitato interno all'Organo con funzione di supervisione strategica per la valutazione delle operazioni con soggetti collegati.

4. PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Si definisce operazione con soggetti collegati qualunque transazione compiuta dal Confidi che comporti l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Si anticipa che tutte le operazioni, a prescindere dall'importo, saranno trattate nello stesso modo.

In relazione all'attività svolta dal Confidi, sono da ricomprendere in tale fattispecie:

Attività che comportano l'assunzione di posizioni di rischio

Attività connesse all'operatività tipica dell'Azienda:

- Erogazione Credito Diretto
- Rilascio di garanzie e di fidejussioni;

Attività che non comportano l'assunzione di posizioni di rischio

Altre attività:

- Contratti relativi alla fornitura di beni e/o servizi, ivi inclusi servizi professionali e di consulenza, in favore dell'Azienda;
- Assunzione del personale.

5. RUOLI E RESPONSABILITA'

5.1 Premessa

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti collegati, richiedono il coinvolgimento degli Organi e delle Funzioni aziendali, di cui di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

5.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione della presente policy, nonché degli indirizzi per la relativa applicazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce il livello di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, coerente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Confidi, fissando il limite complessivo di esposizione, in rapporto al patrimonio di vigilanza, verso la totalità dei soggetti collegati;
- definisce la soglia di attenzione rispetto al limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio;
- approva i limiti prudenziali definiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- approva le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo Organo e, nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- assicura che vengano allocati in modo chiaro ed appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni;
- assicura che sia predisposto un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.
- provvede a revisionare periodicamente, a meno di modifiche organizzative rilevanti, il presente documento.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera tutte le operazioni con soggetti collegati nel rispetto dei poteri delegati e delle disposizioni contenute nella presente policy.

Già nella fase istruttoria, il Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per il confidi.

5.3 Direttore Generale

Il Direttore Generale è responsabile della definizione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici dettati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- propone al Consiglio di Amministrazione il livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, la relativa soglia di attenzione, nonché i limiti prudenziali per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- propone al Consiglio di Amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- definisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;

- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- definisce le responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati;

5.4 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale può essere coinvolto nella fase deliberativa delle operazioni con soggetti collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa secondaria, che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si può avvalere delle Funzioni di controllo, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale:

- rilascia un analitico e motivato parere, vincolante, sulla complessiva idoneità della presente policy a conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa, propedeutico alla relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e in occasione della relativa revisione;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- esprime un parere preventivo per le operazioni con soggetti collegati verso cui la Funzione Incaricata dell'istruttoria abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi.
- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle Funzioni di controllo;
- formula osservazioni e proposte agli Organi competenti.

5.5 Funzioni Aziendali Coinvolte

Nell'ambito del processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati sono, inoltre, coinvolte le seguenti Funzioni aziendali:

- Funzione Compliance: gestisce il perimetro dei soggetti collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti collegati.
- Segreteria Generale: supporta la Funzione Compliance nell'identificazione e nel continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti collegati
- Funzione Incaricata dell'Istruttoria: Direzione Crediti e Responsabile Area Fidi; prima dell'approvazione di un'operazione, il Direttore Crediti o la Responsabile Area Fidi sono, inoltre, sempre tenuti ad esprimere un parere motivato non vincolante sull'interesse del Confidi al compimento dell'operazione, nonché sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni.
- Responsabile Amministrativo: Monitora, con cadenza almeno annuale, i limiti stabiliti⁶ dal presente documento in merito alla stipula di contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizio per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con: gli amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini, fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano,

⁶ Si veda successivo paragrafo 8 per i dettagli.

direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori; gli esiti del monitoraggio, con cadenza almeno annuale, sono comunicati alle funzioni di controllo di secondo livello; quest'ultime, in caso di superamento dei limiti, provvederanno a darne tempestiva informativa al C.d.A. per le delibere conseguenti.

Il Responsabile Amministrativo provvede, inoltre, a dare adeguata informativa sulle operazioni poste in essere con le parti correlate/soggetti collegati all'interno delle informative sociali e/o segnalazioni di vigilanza, laddove richiesto dalla normativa (ad. Es. bilancio di esercizio).

- Funzioni di controllo (di secondo e terzo livello): sono coinvolte nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle disposizioni normative interne adottate.

6. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

6.1 Censimento dei Soggetti Collegati

Ai fini del contenimento del rischio connesso alla conclusione di operazioni con soggetti collegati, il Confidi censisce le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua i relativi soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di rapporti o in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti in essere. A tal fine, i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con il Confidi in modo da consentire un censimento corretto e completo dei loro soggetti collegati.

Nel prosieguo sono descritte le procedure che, oltre a supportare il censimento dei soggetti collegati, consentono di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché di registrare tutte le relative informazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

Ai fini del censimento dei soggetti collegati, la Funzione Compliance, al momento della nomina ovvero dell'assegnazione dell'incarico ad un esponente aziendale o ad un dirigente con responsabilità strategiche provvede a censirlo tra le parti correlate e a consegnare allo stesso uno specifico modulo di attestazione ("dichiarazione in tema di parti correlate⁷") dove indica sotto la propria responsabilità i soggetti ad esso connessi (c.d. mappatura ex ante).

Allo scopo, la Funzione Compliance potrà avvalersi, peraltro, di tutte le informazioni disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale Bilanci, etc.), per integrare le informazioni acquisite dall'esponente aziendale / dirigente con responsabilità strategiche.

Ricevuti tutti i documenti per il censimento, debitamente compilati e firmati, e dopo un confronto con la Direzione Crediti, che ha cura di assicurare la coerenza con le informazioni acquisite in precedenza inerenti le connessioni rilevate, la Funzione Compliance procede al censimento delle informazioni nella procedura a supporto⁸, attribuendone anche i collegamenti previsti.

Il censimento dei soggetti collegati avviene non solo ex ante, come precedentemente descritto, ma anche ex post, ossia in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati relativamente ai quali sia possibile, nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili acquisite, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

⁷ Si veda l'allegato 1 al presente documento.

⁸ Si veda anche l'allegato 2 al presente documento per i dettagli sulle funzionalità previste dal sistema informativo aziendale.

Nel caso di mappatura ex post, le unità organizzative che individuano un soggetto “da collegare” ne danno segnalazione alla Funzione Compliance affinché proceda al censimento delle informazioni, attribuendone i collegamenti con i soggetti collegati precedentemente censiti

6.1.2 Parti Correlate in Confidare

#	Soggetti	Individuazione
a)	Esponenti aziendali	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglieri di Amministrazione • Sindaci effettivi • Direttore Generale • Vice Direttori
b)	Partecipanti	Lo <i>status</i> di società cooperativa esclude l'individuazione di partecipanti nel senso indicato dai quadri normativi di riferimento.
c)	Soggetti, diversi dal Partecipante, in grado di nominare, da soli, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri.	Nessuno (si rinvia al punto precedente)
d)	Società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui l'Azienda è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole	Da censimento o partecipazioni

6.1.3 Soggetti Connessi in Confidare

#	Soggetti	Individuazione
e)	Società o imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese in cui Esponenti aziendali dell'Azienda rivestono incarichi di amministrazione o direzione; • Imprese in cui si configura il controllo / collegamento dei Soggetti rilevanti, ivi comprese le imprese individuali. Da tale perimetrazione sono esclusi gli enti, anche di natura societaria, della categoria.
f)	Soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate alle lettere b) e c), ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata	Nessuno
g)	Parenti fino al secondo grado e coniuge o convivente more uxorio (e relativi figli) di una Parte Correlata	<ul style="list-style-type: none"> • Parenti fino al secondo grado degli Esponenti aziendali • Coniuge o convivente more uxorio (e i relativi figli) degli Esponenti aziendali
h)	Società o imprese controllate dai soggetti di cui alla precedente lettera g)	<ul style="list-style-type: none"> • Società o imprese controllate dai parenti fino al secondo grado degli Esponenti aziendali • Società o imprese controllate dal coniuge o dal convivente more uxorio (nonché dai relativi figli) degli Esponenti aziendali

6.1.4 Altri Soggetti Rilevanti in Confidare (art. 136 TUB⁹)

L'art. 136 del TUB si applica ai rapporti contrattuali e, quindi, oltre agli atti di compravendita, alle obbligazioni dirette o indirette degli esponenti aziendali "di qualsiasi natura", finanziarie e non finanziarie, nelle quali possa manifestarsi la possibilità di conflitto di interesse.

Stante i casi in cui un'operazione con un soggetto collegato ricada anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, in tutte le altre fattispecie da cui possa presumersi un'obbligazione indiretta, rimane fermo l'obbligo, in capo all'esponente aziendale interessato, di dichiarare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza della potenziale situazione di conflitto, fornendo tutti i chiarimenti necessari, al fine di consentire all'Organo amministrativo di valutare se, nell'operazione prospettata, ricorra effettivamente l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'esponente medesimo.

#	Soggetti	Individuazione
i)	Società di persone nelle quali gli Esponenti aziendali sono soci	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
k)	Società in accomandita nelle quali gli Esponenti aziendali ricoprono il ruolo di accomandatario	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
l)	Soggetti, persone fisiche e società, garantiti dall'esponente dell'Azienda	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
m)	Soggetti sino al 3° grado di parentela, ivi compresi gli stretti familiari	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea

6.1.5 Altri Soggetti Rilevanti in Confidare (art. 2391 c.c.¹⁰)

Nella categoria, rientrano, quanto meno:

- gli affini fino al secondo grado e le società o imprese da questi controllate; le persone fiscalmente a carico, diversi dagli stretti familiari, e le società o imprese da queste controllate;

⁹ Art. 136 TUB: Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. (...) L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.

¹⁰ **Interessi degli amministratori:**

1. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

2. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve **adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.**

3. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

4. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

5. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

- altri “familiari” degli Amministratori e/o dei Sindaci (ad es., cugini / cognati intesi come i coniugi dei fratelli e/o sorelle);
- le società nelle quali gli Amministratori svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e le eventuali società controllate e controllanti;
- le società nelle quali gli Amministratori possiedono partecipazioni non di controllo;
- le società o imprese in cui un Amministratore svolge un incarico professionale o presta un servizio di consulenza;
- i terzi con cui gli Amministratori siano vincolati da un rapporto di associazione professionale;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Confidi al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l’unico per il pagamento del debito.

In caso di operazioni che vedono il coinvolgimento dei soggetti di cui sopra ovvero al ricorrere di altre circostanze da valutare di volta in volta, rimane fermo l’obbligo in capo all’Amministratore interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2391 del codice civile, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.

Prima di deliberare sull’operazione, il Consiglio di Amministrazione ne verifica il relativo interesse sulla base dei chiarimenti forniti dall’interessato. Le deliberazioni del Consiglio devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Confidi dell’operazione.

#	Soggetti	Individuazione
n)	In riferimento ai soggetti connessi di cui alla lettera e) vanno dichiarate le persone fisiche che ricoprono la stessa carica negli organi collegiali di cui fa parte l’esponente ed i relativi soggetti da questi controllati purché soci o associati dei soggetti ricompresi nella suddetta lettera e).	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
o)	Società controllate dagli Esponenti aziendali	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
p)	Società controllate o controllanti quelle di cui alla precedente lettera o)	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
q)	Società controllata da quelle di cui alla precedente lettera k)	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
r)	Soggetti affini degli Esponenti aziendali fino al 2° grado	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
s)	Soggetti debitori dell’Esponente aziendale o di Società o imprese, anche costituite in forma non societaria, rientranti nel perimetro dei "Soggetti connessi" dello stesso di cui alla lettera e) ¹¹ , per importi superiori ad € 1.000,00.	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea

¹¹ In linea di principio la dichiarazione non dovrebbe essere resa nel caso in cui la carica ricoperta dal nostro esponente non abbia un ruolo esecutivo in queste Società e sia quindi sprovvista di deleghe in proprio e come tale non sia in grado di esercitare un potere di influenza sulle scelte della stessa in materia di servizi erogati e di relative condizioni economiche. Rimane naturalmente in capo all’esponente aziendale dell’Azienda ogni diversa valutazione, sulla base di considerazioni relative al proprio potere di influenza “di fatto” che prescindano dalla sua posizione formale negli organi delle predette Società.

t)	Soggetti fornitori diretti dell'Esponente aziendale, o di Società o imprese, anche costituite in forma non societaria, rientranti nel perimetro dei "Soggetti connessi" dello stesso di cui alla lettera e), in maniera continuativa per un controvalore annuo di fornitura superiore ad € 10.000,00 o occasionali se creditori per un importo superiore ad € 5.000,00.	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
u)	Soggetti clienti diretti e continuativi dell'Esponente aziendale o di Società o imprese, anche costituite in forma non societaria, rientranti nel perimetro dei "Soggetti connessi" dello stesso di cui alla lettera e) ¹² . Per i commercialisti e soggetti che ricoprono cariche e qualifiche all'interno di Associazioni di Categoria e Società di Servizi si intendono non incluse in tale perimetrazione minima le persone fisiche per le quali si effettua esclusivamente la compilazione di dichiarazioni fiscali, purché queste non siano direttamente titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa.	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
v)	Soggetti di cui l'esponente è a conoscenza di criticità ancora non note all'Azienda o che ricadono nella sfera d'interesse dello stesso senza palese connessione economica	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
z)	Società o imprese, anche costituite in forma non societaria, partecipate o garantite da un parente dell'esponente aziendale entro il 3° grado, ivi compresi gli stretti familiari	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea

6.2 Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati

Il corretto censimento dei soggetti collegati viene assicurato nel continuo; allo scopo, è responsabilità degli esponenti aziendali e dei dirigenti con responsabilità strategiche comunicare tempestivamente la necessità di integrazioni / variazioni alle informazioni rilasciate o eventuali circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza e che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati.

La comunicazione della variazione può essere effettuata mediante la compilazione di un nuovo documento utilizzato per il censimento ovvero, con riferimento agli esponenti, resa nota in sede di Consiglio e, quindi, riportata nel verbale della seduta. In questa ultima ipotesi, il segretario del Consiglio di Amministrazione trasmette apposita comunicazione alla Funzione Compliance per l'aggiornamento del documento per il censimento a suo tempo rilasciato.

Con cadenza almeno annuale, la Funzione Compliance effettua un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dagli esponenti e dai dirigenti con responsabilità strategiche e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni rilevate, nonché dalle banche dati esterne a disposizione.

Le eventuali variazioni rilevate, prima del relativo censimento, dovranno essere sottoposte alla validazione da parte del soggetto interessato, tramite la sottoscrizione di un nuovo documento per il censimento.

Ad ogni modo, con frequenza almeno annuale, la Funzione Compliance provvede a richiedere agli esponenti aziendali ed ai dirigenti con responsabilità strategiche di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere una specifica dichiarazione di conferma o aggiornamento, e aggiornando successivamente il perimetro dei soggetti collegati (v. All.1).

7. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati si articola nelle seguenti fasi:

1. Verifica del soggetto collegato;

¹² Vedi nota precedente.

2. Verifica dei limiti di rischio;
3. Deliberazione.

Si descrivono di seguito nel dettaglio le attività previste per le diverse fasi.

7.1 Verifica del soggetto collegato

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, la Funzione Incaricata dell'Istruttoria verifica se la controparte è un soggetto collegato, rispetto al quale risulta da applicare la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con soggetti collegati.

7.2 Verifica dei limiti di rischio ¹³

ISTRUTTORIA e PRE-DELIBERA

Con riguardo all'operatività che comporta l'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, la Funzione Incaricata dell'Istruttoria verifica preventivamente, con il supporto della Funzione risk management, se l'attività di rischio nei confronti del soggetto collegato non supera i limiti massimi definiti.

Nel caso in cui il controvalore dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere, comporti il mancato rispetto dei suddetti limiti, l'operazione non può essere eseguita; in tale circostanza, la Funzione Incaricata dell'Istruttoria informa tempestivamente il Direttore Generale e la Funzione di risk management e predisponde un report in cui sono riepilogati i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione.

Il responsabile della Funzione di risk management comunica periodicamente alle strutture aziendali competenti la posizione aziendale al riguardo e tempestivamente il superamento della soglia di allerta individuata o l'eventuale sfioramento del limite.

7.3 Deliberazione

Tutte le operazioni con soggetti collegati sono sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

La Funzione Incaricata dell'Istruttoria ha l'onere di informare il Direttore Generale, tramite la Funzione Compliance, sulla necessità di attivare le procedure deliberative, in caso di operazioni assoggettabili alla disciplina in oggetto, e di predisporre tutta la documentazione necessaria indicando:

- il cliente / la controparte e la natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- il tipo di operazione;
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

L'istruttoria dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla situazione aggiornata risultante dalla Centrale dei Rischi degli ultimi sei mesi, dalla visura Crif (report Eurisc).

Inoltre, non devono sussistere protesti, pregiudizievoli, eventi di conservatoria in capo ai Soggetti Collegati e deve essere dimostrata la regolarità tributaria e contributiva attraverso il Durc.

L'Area Fidi procederà al caricamento informatico della pratica su gestionale, sotto l'attenta supervisione della Responsabile Area Fidi che dovrà espletare anche un controllo formale sulla pratica stessa.

¹³ Per maggiori dettagli sui limiti stabiliti, sia da normativa che internamente, i rimanda al successivo paragrafo 8.

Raccolte le informazioni di cui sopra, il Direttore Crediti, o la Responsabile Area Fidi, redige un documento di istruttoria da sottoporre al Consiglio di Amministrazione¹⁴, anche avvalendosi delle fonti informative disponibili interne ed esterne (*info provider*), nonché di eventuali ulteriori informazioni acquisibili da altre Funzioni aziendali. Il documento di istruttoria contiene anche la formalizzazione di un parere preventivo e motivato sull'interesse del Confidi al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; il parere è rivolto al Consiglio di Amministrazione.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, prima di sottoporre l'operazione alla delibera del CdA, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui viene resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione.

In presenza di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, l'operazione può comunque essere disposta, ma la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dalla Funzione Incaricata dell'Istruttoria.

Eventuali operazioni deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi dal Direttore Crediti/Responsabile Area Fidi o dal Collegio Sindacale devono essere portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

La delibera deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per il Confidi;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera

In tutti i casi in cui risulta applicabile l'art. 136 del TUB, è previsto che la relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione sia presa all'unanimità dei suoi membri e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, stante l'astensione da parte dell'esponente aziendale interessato.

L'unanimità non è condizionata alla presenza di tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione, salvo quella dell'interessato, votino a favore dell'operazione. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di fare risultare esplicitamente l'osservanza di tali condizioni.

Non sono ammissibili deliberazioni generiche; per ciascuna operazione andranno, pertanto, riportate le caratteristiche atte ad individuarla.

Nell'ipotesi in cui, invece, uno o più dei componenti del Collegio Sindacale siano impossibilitati a partecipare alla seduta, la relativa approvazione potrà essere acquisita per iscritto con documento separato da conservarsi agli atti e da far constare nel verbale della riunione consiliare immediatamente successiva. In assenza di tali approvazioni, il Confidi si astiene dal mettere in atto l'operazione.

L'art. 136 del TUB trova, altresì, applicazione nel caso di **finanziamenti accordati ad un esponente aziendale, prima che lo stesso assumesse tale qualifica presso il Confidi, ove l'obbligazione abbia scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni della stessa operazione.**

In tale fattispecie, il mantenimento in essere del rapporto di finanziamento dovrà essere posto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile successiva all'accettazione della carica da parte dell'esponente interessato.

In presenza di operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori del Confidi, ove non risultassero attuabili le procedure sancite ai sensi dell'art. 136 TUB e della Circolare n. 263/2006, valgono le prescrizioni normative previste dall'art. 2391 del Codice Civile. Tale circostanza potrebbe verificarsi in occasione di

¹⁴ Tutta la documentazione sull'operazione deve essere messa a disposizione dei membri dell'Organo deliberativo almeno 3 giorni prima della seduta. L'Organo deliberativo ha la facoltà di chiedere informazioni e di formulare osservazioni al Direttore Crediti o alla Responsabile Area Fidi e Vicedirettore Crediti.

operazioni, la cui competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione e che vedono il coinvolgimento di soggetti riconducibili agli Amministratori, ma non censiti nel perimetro dei soggetti collegati individuato ai sensi della Circolare n. 263/2006 ovvero esclusi dall'applicazione dell'art. 136 TUB.

La stipula di contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizio per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con soggetti collegati devono essere, a prescindere dall'importo, approvati dal CdA; il Responsabile Amministrativo monitora, con cadenza almeno annuale, i limiti stabiliti dal presente documento; gli esiti del monitoraggio, con cadenza almeno annuale, sono comunicati alle funzioni di controllo di secondo livello; quest'ultime, in caso di superamento dei limiti, provvederanno a darne tempestiva informativa al C.d.A. per le delibere conseguenti.

8. IL LIVELLO DI PROPENSIONE AL RISCHIO

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il livello di propensione al rischio dell'Azienda, rappresentato dall'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati. In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono la propensione al rischio e con il piano strategico, l'Azienda persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa, nonché i limiti previsti nelle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Nell'ambito del presente documento, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento dell'Azienda nell'assunzione e gestione del rischio. In particolare, l'Azienda definisce una propria propensione al rischio complessiva e limiti per gruppo di soggetti collegati.

La propensione al rischio complessiva è definita dall'Azienda in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati.

Tale livello viene definito, all'occorrenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione in occasione della revisione delle "politiche di rischio", considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sui Fondi Propri dell'Azienda e si affianca ai limiti prudenziali previsti dalla normativa, riportati nell'ambito della Procedura e sintetizzati nella tabella seguente. Nel corso della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione determina, inoltre, una soglia di attenzione (di seguito "soglia di allerta") rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti di soggetti collegati, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio.

Tali limiti sono, con cadenza almeno annuale, monitorati dalla funzione di Risk Management e portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione in caso di avvicinamento ai limiti di rischio prefissati. Si riporta nella tabella seguente una sintesi dei limiti applicati dall'Azienda alle operazioni con soggetti collegati:

Descrizione	Limite
<ul style="list-style-type: none"> • Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti del complesso dei Soggetti Collegati • Soglia di attenzione/alert • Soglia di allarme • Limite di Vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> • 15% dei Fondi propri • 10% • 12,5% • 20% del PDV (limite di Vigilanza)
<ul style="list-style-type: none"> • Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti di un singolo gruppo di Soggetti Collegati • Soglia di attenzione/alert • Soglia di allarme • Limite di Vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> • 5% • 3% • 4% • 5% del PDV (limite di Vigilanza)
<p>Limite con riguardo alla stipula di contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizio per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini, fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. <p>Tale limite non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soglia di attenzione: 50.000 euro/anno (rivisto annualmente dal Consiglio di Amministrazione)

Si precisa inoltre che non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti **del Collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori**. Il divieto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il rispetto dei limiti sopra richiamati non fa venire meno l'esigenza che l'Azienda proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione/revisione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

In coerenza con il livello di propensione al rischio definito e in conformità con le disposizioni di Vigilanza, l'Azienda individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere limitata o assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi.

In particolare, in aggiunta agli ordinari riferimenti del processo del credito, devono essere assistite da appropriate forme di garanzia le nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati (indipendentemente dai singoli limiti), allorché il totale delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati risulti prossimo alla soglia di allerta definita dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prestatore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

In fase istruttoria dovrà quindi essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un adeguato strumento di mitigazione del rischio. Le garanzie acquisite, inoltre, devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita, ovvero qualitativamente e quantitativamente adeguate alla tipologia ed all'entità dell'affidamento.

9. I PROCESSI DI CONTROLLO

La disciplina in oggetto mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali del Confidi possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle operazioni di finanziamento e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione del Confidi a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti. Si riportano, di seguito, i presidi adottati dal Confidi per la gestione dei rischi inerenti la disciplina in oggetto.

9.1 Il Sistema dei controlli interni

Le Funzioni di controllo di secondo livello - Funzione di risk management, Funzione di conformità alle norme - e terzo livello - Funzione di revisione Interna - collaborano rispettivamente con gli Organi aziendali e, in particolare, con il Consiglio di Amministrazione, ciascuna secondo le rispettive competenze, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza della presente policy alla normativa regolamentare di riferimento e il corretto funzionamento della stessa.

In particolare:

- la Funzione di risk management cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati e verifica il rispetto dei limiti assegnati nell'ambito del livello di propensione al rischio definito dal Confidi;
- la Funzione di conformità alle norme verifica l'esistenza e l'affidabilità nel continuo di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna, richiedendo, ove necessario, la modifica / integrazione dei processi in essere;
- la Funzione di revisione interna verifica, con frequenza almeno annuale, l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie agli Organi con funzioni di controllo, riferisce agli Organi di vertice del Confidi circa l'esposizione complessiva ai rischi derivanti dalle transazioni con soggetti collegati da altri conflitti d'interesse.

9.2 Casi di superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti prudenziali verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei singoli limiti prudenziali, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa del Confidi uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, esse devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, il Confidi predispose un piano di rientro.

La Funzione di risk management collabora con la Direzione Generale nella predisposizione del piano di rientro. **Esso dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.**

In caso di superamento dei limiti previsti per le attività di rischio, il relativo piano di rientro è trasmesso dalla Funzione Compliance alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi aziendali.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro, si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno.

A titolo esemplificativo, costituiscono cause di superamento (diretto o indiretto) dei limiti prudenziali indipendenti dalla volontà dell'Azienda, le seguenti circostanze, se intervenute successivamente all'accensione del rapporto:

Cause	Casistica
Cause di superamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> • Assunzione della qualifica di Soggetto Collegato da parte di un soggetto nei confronti del quale l'Azienda già detiene posizioni di rischio eccedenti i limiti prudenziali; • Mutamento di <i>status</i> del rapporto (ad esempio passaggio della posizione da "in bonis" a "a sofferenza" o "inadempienza probabile", ovvero infruttuosa attivazione di un garanzia: "garanzia non attivata" o "garanzia attivata con esito negativo").
Cause di superamento indiretto	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione dei Fondi Propri (ad esempio a causa di perdite).

9.3 Registro Parti Correlate

Ai fini della Procedura, il Confidi ha istituito un registro nel quale sono state iscritte le parti correlate (c.d. "Registro delle Parti Correlate"). L'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate spetta alla Funzione Compliance con il supporto della Segreteria Generale, sulla base di tutte le informazioni acquisite e comunque a disposizione del Confidi. L'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate avverrà ogni qualvolta sia necessario e comunque con una frequenza almeno annuale. Ai fini dell'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e della corretta tenuta dello stesso, la Segreteria richiede ai soggetti qualificabili come parti correlate informazioni fornendo l'apposito modulo di dichiarazione¹⁵, ed invita a comunicare senza indugio le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere sulla qualifica di parte correlata. Le informazioni contenute nel Registro delle Parti Correlate vengono caricate sul sistema informativo aziendale tramite apposita procedura¹⁶, quest'ultima consente di verificare tempestivamente la sussistenza di un'operazione con parte correlata rilevante ai sensi della Procedura.

9.4 Registro delle Operazioni con Parti Correlate

In qualsiasi momento è possibile estrarre dal sistema informativo aziendale l'elenco aggiornato delle operazioni poste in essere con le parti correlate. Per maggiori dettagli si veda quanto riportato all'interno dell'allegato 2 al presente documento.

10. FLUSSI INFORMATIVI

Il *Risk Manager* riferisce al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale circa l'esposizione complessiva dell'Azienda ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti rilevanti e da altri conflitti di interesse. Il *Risk Manager* predisponde l'informativa relativa a "Superamento dei limiti di propensione al rischio rispetto ai Fondi Propri delle esposizioni verso soggetti rilevanti e piano di rientro" e informa il Direttore Generale.

11. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

Modifiche e integrazioni di carattere sostanziale della Procedura sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, previo motivato parere vincolante del Collegio Sindacale. La Procedura è soggetta a verifica con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, quando intervengono modifiche significative degli assetti organizzativi o quando sia riscontrato un eventuale difetto nella prassi applicativa.

12. DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

La Procedura è inviata via mail a tutta la struttura aziendale e pubblicata sul sito internet della Società www.confidare.it.

¹⁵ Si veda l'allegato 1 al presente documento.

¹⁶ Si veda l'allegato 2 al presente documento.